

COSTITUZIONE DELLO STATO LITUANO (*)

(15 maggio 1928)

I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — Lo Stato lituano è una repubblica democratica indipendente. Il potere sovrano dello Stato appartiene alla Nazione.

Art. 2. — I poteri dello Stato sono esercitati dal Seimas (Parlamento), dal Governo e dai Tribunali.

Art. 3. — Nessuna legge è vevole nello Stato lituano se è contraria alla Costituzione.

Art. 4. — Il territorio della Lituania è costituito dall'insieme di quelle terre le cui frontiere sono descritte dai trattati internazionali finora stipulati dallo Stato. Detto territorio non può essere accresciuto che mediante una legge e non può essere diminuito che per « referendum » nazionale.

Art. 5. — La capitale della Lituania è Vilna. La capitale può essere trasportata provvisoriamente altrove in seguito a una legge speciale.

Art. 6. — Porzioni del territorio della Lituania, per legge speciale, possono godere del diritto di un ordinamento autonomo. I diritti autonomi di ognuno di tali territori devono essere indicati nello statuto loro concesso con legge speciale.

Le Diete locali dei territori autonomi non possono emettere leggi che riguardino gl'interessi di tutta la Lituania o di altri suoi territori o che siano contrarie alle sue leggi.

Art. 7. — La lingua dello Stato è la lingua lituana. L'uso delle lingue locali è stabilito dalla legge.

Art. 8. — I colori dello Stato sono: giallo verde rosso.

Lo stemma dello Stato è un cavallere bianco (Vytis) in campo rosso

II. — *I cittadini lituani e i loro diritti.*

Art. 9. — L'acquisto e la perdita dei diritti di cittadinanza ha luogo in conformità della legge sulla nazionalità.

I cittadini di uno stato straniero possono ottenere la cittadinanza lituana se sono domiciliati in Lituania per un periodo non inferiore a dieci anni.

I pieni diritti politici sono concessi solo ai figli dei cittadini naturalizzati, nati dopo l'acquisto della cittadinanza, mentre gli stessi naturalizzati ottengono soltanto diritti politici attivi.

Art. 10. — Nessuno può essere in pari tempo cittadino lituano e di un qualunque altro Stato.

Il cittadino lituano però non perde i suoi diritti di cittadinanza diventando cittadino di uno degli stati dell'America se adempie agli obblighi indicati all'uopo dalla legge.

Art. 11. — Tutti i cittadini lituani, uomini e donne, sono uguali di fronte alla legge.

Non può esser concesso nessuno speciale privilegio nè diminuito nessun

(*) La traduzione è stata curata dal dr. Adalberto Staneika.

diritto a un cittadino in considerazione della sua origine, della sua religione o della sua nazionalità.

Art. 12. — La persona del cittadino è inviolabile. Si può tentare un'azione giudiziaria contro un cittadino solo nei casi e in conformità della procedura stabilita dalla legge. Un cittadino può essere arrestato e la sua libertà può essere limitata solo in caso di flagrante delitto o dietro un mandato rilasciato dagli organi dell'autorità giudiziaria. Al cittadino arrestato, non più tardi di 48 ore, deve esser rimesso il mandato di cattura in virtù del quale esso è arrestato e indicato il motivo dell'arresto. Se tale mandato non è rimesso all'arrestato, questi deve essere immediatamente rilasciato.

Art. 13. — Il domicilio del cittadino è inviolabile. Vi si può penetrare e procedere a perquisizione solo nei casi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 14. — Tutti i cittadini godono della libertà di religione e di coscienza.

Il fatto di professare una religione o di avere determinate idee filosofiche non può costituire un motivo di giustificazione per un atto delittuoso o per il rifiuto di adempiere i pubblici doveri.

Art. 15. — Ai cittadini è garantito il diritto al segreto della corrispondenza e delle comunicazioni postali, telefoniche e telegrafiche. Vi si può derogare nei casi previsti dalla legge.

Art. 16. — Ai cittadini è riconosciuta la libertà di parola e di stampa. Questa libertà può essere limitata solo nei casi previsti dalla legge, allorché lo esige la protezione della moralità e dell'ordine statale.

Art. 17. — Ai cittadini è riconosciuta la libertà di tenere riunioni a patto che si attengano alle formalità prescritte dalla legge, che siano disarmati e che non turbino la pubblica tranquillità.

Art. 18. — È riconosciuta ai cittadini la libertà di associazione e di unione, purché gli scopi e i mezzi di azione non siano contrari alle leggi penali.

Art. 19. — Per salvaguardare gli interessi religiosi e culturali possono essere costituiti enti giuridici di diritto pubblico in conformità delle norme fissate dalla legge.

Art. 20. — Il cittadino che abbia subito un danno da parte di un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di chiamare detto funzionario in giudizio nelle forme previste dalla legge senza l'autorizzazione o il consenso dei superiori di detto funzionario e di chiedergli riparazione dei danni subiti.

Art. 21. — Ogni cittadino ha il diritto di petizione al Seimas.

Art. 22. — I cittadini hanno il diritto di iniziativa legislativa.

Venticinquemila cittadini che godono del diritto elettorale al Seimas possono, secondo le forme previste dalla legge, sottoporre al Seimas un progetto di legge che il Seimas è obbligato a discutere.

Art. 23. — Il diritto di proprietà è riconosciuto e protetto. I beni dei cittadini possono essere espropriati per legge solo per ragioni di pubblica utilità.

III. — *Seimas*.

Art. 24. — Il Seimas è formato dai rappresentanti della Nazione. Il numero dei rappresentanti è fissato dalla legge.

Art. 25. — I rappresentanti sono eletti con suffragio universale, uguale, diretto e segreto, secondo il sistema della proporzionale.

Il modo di elezione e il regolamento elettorale sono stabiliti dalla legge.

Art. 26. — I cittadini lituani, uomini e donne, che godono pieni diritti e che hanno raggiunto i 24 anni di età hanno diritto ad eleggere i rappresentanti al Seimas e possono essere alla loro volta eletti se non hanno meno di 30 anni.

Art. 27. — Il Seimas è eletto per la durata di 5 anni.

Art. 28. — Trascorso il tempo per cui il Seimas è stato eletto o sciolto, le elezioni al nuovo Seimas debbono aver luogo non più tardi di 6 mesi. La data di elezione del nuovo Seimas è fissata dal Presidente della Repubblica. Questo periodo di mezzo anno non riguarda l'elezione del primo Seimas.

Il Seimas si riunisce annualmente in due sessioni ordinarie: la prima, il primo martedì di febbraio e la seconda il primo martedì di settembre. La prima sessione ordinaria del Seimas viene aperta dallo stesso Presidente della Repubblica o dal Presidente dei Ministri.

La sessione ordinaria non dura più di tre mesi.

Art. 29. — Il Seimas fa le leggi. L'ordine di promulgazione delle leggi e la data della loro entrata in vigore sono fissate da una legge speciale.

Art. 30. — Il Seimas sorveglia l'azione del Governo, gli pone dei quesiti e fa delle interpellanze.

Art. 31. — Il bilancio dello Stato e la sua esecuzione devono essere approvati dal Seimas.

Art. 32. — I trattati internazionali fatti con la Lituania riguardanti questioni che entrano nel dominio delle leggi devono avere, per la ratifica, l'approvazione del Seimas.

Art. 33. — È necessaria l'approvazione del Seimas per dichiarare e determinare la guerra.

Le ostilità possono essere iniziate senza l'intervento del Seimas nel caso in cui un paese nemico dichiara la guerra alla Lituania o se il nemico senza dichiarazione di guerra ne ha oltrepassate le frontiere.

Art. 34. — In caso di scoppio di guerra o di insurrezione armata, o di altri pericoli per la tranquillità dello Stato, dietro proposta del Gabinetto dei Ministri, il Presidente della Repubblica può proclamare lo stato di guerra o un altro stato straordinario in tutto il paese o in parte determinata di esso, può provvisoriamente sospendere i diritti costituzionali dei cittadini (art. 12, 13, 15, 16, 17, 18) e prendere misure per combattere o allontanare il pericolo, anche adoperando la forza armata.

Art. 35. — Il Seimas elegge il suo Presidente e gli altri membri della Presidenza.

Il Seimas adotta il suo regolamento interno che ha forza di legge.

Art. 36. — Il Presidente della Repubblica o di sua iniziativa o dietro dichiarazione scritta dei $\frac{3}{5}$ (tre quinti) di tutti i rappresentanti del Seimas può convocare una sessione straordinaria del Seimas notificando le ragioni di tale convocazione.

Art. 37. — Ogni rappresentante al Seimas, prendendo possesso delle sue funzioni giura o promette solennemente di essere fedele alla Repubblica di Lituania, di difendere le sue leggi e di adempiere coscienziosamente al suo mandato di rappresentante della Nazione.

Il membro del Seimas che rifiutasse di giurare o dar la promessa o che giura o promette condizionalmente perde il suo mandato di rappresentante.

Art. 38. — I membri del Seimas agiscono unicamente secondo la loro coscienza e non possono essere legati da nessun mandato imperativo.

Art. 39. — Il membro del Seimas non può esser punito dai Tribunali per discorsi pronunciati nell'esercizio della sua funzione; però per attentati all'onore egli può essere chiamato in giudizio secondo la procedura ordinaria.

Art. 40. — La persona del membro del Seimas è inviolabile. Un membro del Seimas può essere arrestato solo col consenso del Seimas, eccetto il caso di flagrante delitto. In questo caso il Presidente del Seimas deve essere informato dell'arresto e delle ragioni di esso non più tardi di 48 ore. Il Presidente ne informa il Seimas nella prossima seduta.

Art. 41. — I membri del Seimas non possono occuparsi di affari che sono incompatibili con la loro funzione. Una legge speciale stabilisce che cosa è compatibile con la funzione di membro del Seimas e che cosa è incompatibile.

I membri del Seimas ricevono per l'esercizio delle loro funzioni un'indennità che è fissata dalla legge.

IV. — *Government.*

Art. 42. — Il Governo è formato dal Presidente della Repubblica e dal Gabinetto dei Ministri.

Art. 43. — Il Presidente della Repubblica è eletto da speciali rappresentanti della Nazione per 7 anni. Il modo e il procedimento dell'elezione è fissato dalla legge.

Art. 44. — Prendendo possesso dell'ufficio il Presidente della Repubblica giura di vegliare con tutte le sue forze al bene della Repubblica e della Nazione, di difenderne le leggi, di coscienziosamente esercitare le sue funzioni e di essere con tutti ugualmente giusto.

Art. 45. — Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino lituano che è in condizione di essere eletto rappresentante al Seimas e che ha raggiunto i 40 anni di età.

Art. 46. — Il Presidente della Repubblica esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo. Egli può essere rieletto.

Art. 47. — Se il Presidente della Repubblica lascia il territorio dello Stato, cade malato ed è nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni, si dimette o muore, viene supplito dal Presidente dei Ministri. In caso di dimissioni o di morte del Presidente della Repubblica se ne elegge uno nuovo.

Art. 48. — Il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato, accredita i rappresentanti diplomatici della Lituania, riceve i rappresentanti diplomatici delle potenze estere, ratifica i trattati stipulati con gli altri Stati.

Art. 49. — Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente dei Ministri, gli altri ministri e il Controllore di Stato dietro presentazione del Presidente dei Ministri, revoca tanto l'intero Gabinetto quanto i ministri separatamente e il Controllore di Stato.

Art. 50. — Il Presidente della Repubblica nomina e revoca gli ufficiali di ogni grado e i funzionari della Repubblica, la cui nomina o revoca gli è concessa dalle leggi.

Art. 51. — Il Presidente della Repubblica promulga le leggi. Le leggi approvate dal Seimas sono promulgate dal Presidente della Repubblica non più tardi di un mese dal giorno in cui esse gli sono state presentate.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto, nello spazio di un mese dal giorno in cui la legge gli è stata presentata, di restituirla al Seimas con le sue osservazioni perchè il Seimas proceda a un secondo esame. Se dopo di ciò il Seimas in secondo esame adotta la stessa legge con una maggioranza non inferiore ai $\frac{2}{3}$ (due terzi) di tutti i membri del Seimas il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgare la legge.

Art. 52. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di condonare una pena e, nei casi previsti dalla legge, restituire ai condannati l'esercizio dei diritti soppressi o limitati dai Tribunali.

Art. 53. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di sciogliere il Seimas.

Mentre il Seimas è vacante o nell'intervallo fra una sessione e l'altra il Presidente della Repubblica può promulgare le leggi che avranno validità fino a quando il Seimas non le cambierà. Durante la vacanza del Seimas non potendo esso essere convocato in sessione straordinaria il Presidente della Repubblica ne riveste i diritti previsti dagli art. 31, 32, 64.

Art. 54. — Per l'ordinamento delle leggi, per la loro preparazione e compilazione è istituito un Consiglio di Stato. La sua costituzione, i suoi diritti e il suo compito saranno fissati da apposita legge.

Art. 55. — Il Presidente della Repubblica è il capo supremo di tutte le forze armate della Repubblica.

Art. 56. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di prender parte alle sedute del Gabinetto dei Ministri e di presiederle ed esigere dal Gabinetto dei Ministri e dai Ministri separatamente dei rapporti concernenti la loro gestione.

Art. 57. — Tutti gli atti del Presidente della Repubblica, eccetto le dimissioni del Gabinetto dei Ministri, debbono portare la firma del Presidente dei Ministri e del Ministro competente. La responsabilità del decreto spetta al Ministro che lo ha firmato.

Art. 58. — Il Gabinetto dei Ministri è formato dal Presidente e dagli altri Ministri.

Il numero dei Ministri e le loro attribuzioni sono fissate per legge.

Art. 59. — Entrando in funzione i Ministri e il Controllore di Stato giurano o promettono solennemente di compiere imparzialmente e coscientemente le loro funzioni e di osservare le leggi.

Art. 60. — Il Gabinetto dei Ministri è solidalmente responsabile dinanzi al Seimas per la politica generale del Governo, e ogni Ministro è responsabile separatamente per la gestione del dipartimento da esso retto. Il Gabinetto dei Ministri e ogni Ministro separatamente sono tenuti a dare le loro dimissioni se il Seimas con una maggioranza non inferiore ai $\frac{3}{5}$ (tre quinti) di tutti i suoi membri gli rifiuta la sua fiducia.

Art. 61. — Il Gabinetto dei Ministri elabora e sottomette al Seimas i progetti di legge.

Art. 62. — Il Gabinetto dei Ministri è incaricato dell'esecuzione delle leggi, conduce la politica interna ed estera della Repubblica e salvaguarda l'invulnerabilità del suo territorio e del suo ordine interno.

Art. 63. — Il Controllore di Stato ha diritto di partecipare con voto consultativo alle sedute del Gabinetto dei Ministri.

Art. 64. — Per porre in istato d'accusa il Presidente dei Ministri o uno qualunque dei Ministri o il Controllore di Stato, per un delitto commesso nell'esercizio delle sue funzioni o per alto tradimento, occorre una decisione

del Seimas presa con la maggioranza di $\frac{3}{5}$ (tre quinti) dei suoi membri. Una volta pronunciato lo stato di accusa il giudizio ha il suo corso presso il Tribunale Supremo della Lituania.

Art. 65. — Per porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica per i delitti indicati nell'art. 64 occorre la decisione del Seimas presa con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei voti di tutti i suoi membri.

V. — *Giustizia.*

Art. 66. — I Tribunali deliberano in conformità delle leggi, in nome della Repubblica di Lituania.

Art. 67. — Le decisioni giudiziarie non possono essere modificate o annullate che in conformità dell'ordine stabilito dalle leggi sui Tribunali.

L'amnistia è accordata per via legislativa.

Art. 68. — L'organizzazione, la competenza e la giurisdizione dei Tribunali sono fissate dalla legge.

Art. 69. — Non vi è che un Tribunale Supremo per tutto il territorio della Repubblica.

Art. 70. — La giustizia è uguale per tutti i cittadini.

I militari, per delitti concernenti il servizio, sono giudicati da Tribunali speciali.

Tribunali straordinari possono essere istituiti soltanto in tempo di guerra o in caso di proclamazione dello stato di guerra.

VI. — *Autonomia locale.*

Art. 71. — Ai comuni rurali e alle città è garantito il diritto di autonomia nei limiti fissati dalle leggi.

Le elezioni degli organi di autonomia locale, la loro natura e il loro ordinamento sono fissati dalle leggi.

Art. 72. — Gli organi autonomi locali si occupano delle questioni economiche e culturali conformemente all'ordinamento stabilito dalla legge e compiono le funzioni amministrative che le leggi loro attribuiscono.

Art. 73. — Il Governo veglia a che gli organi autonomi locali compiano le loro funzioni e che i loro atti non siano contrari alle leggi dello Stato.

VII. — *Diritti delle minoranze nazionali.*

Art. 74. — I cittadini appartenenti alle minoranze nazionali che costituiscono una parte notevole della cittadinanza, hanno diritto, nei limiti fissati dalle leggi, di dirigere su basi autonome gli interessi della loro cultura nazionale — istruzione popolare, beneficenza, mutualità — e di eleggere, per compiere tali funzioni, degli organi rappresentativi, conformandosi alle prescrizioni fissate dalla legge.

Art. 75. — Le minoranze nazionali indicate nell'art. 74 hanno il diritto, in conformità di apposite leggi, d'imporre ai loro membri tasse destinate a sovvenire ai bisogni della cultura nazionale e di profittare di un'equa parte delle somme stabilite dallo Stato e dalle amministrazioni autonome per i bisogni dell'istruzione pubblica e della beneficenza, se a questi bisogni non provvedono istituzioni generali dello Stato e delle amministrazioni autonome.

VIII. — *Difesa nazionale.*

Art. 76. — Tutti i cittadini della Repubblica partecipano alla difesa del suo territorio nell'ordine previsto dalle leggi.

Art. 77. — In vista della difesa della Repubblica sono organizzate delle forze armate.

L'organizzazione delle forze armate, il sistema di reclutamento, la specie e la durata del servizio militare sono fissati dalle leggi.

Art. 78. — Alle famiglie dei militari e ai militari stessi che durante il servizio militare hanno perduto la salute o la vita, lo Stato garantisce protezione e mantenimento.

IX. — *Istruzione pubblica.*

Art. 79. — L'educazione dei figli è il maggiore dovere dei genitori.

Art. 80. — Le scuole sono fondate dallo Stato, dalle amministrazioni autonome, dalle organizzazioni pubbliche e dai privati. Tutte le scuole sono sottoposte al controllo dello Stato nei limiti fissati dalle leggi.

Art. 81. — L'insegnamento della religione nelle scuole è obbligatorio eccetto che nelle scuole create per i fanciulli i cui genitori non appartengono a nessuna organizzazione confessionale. La religione deve essere insegnata secondo le esigenze di quelle organizzazioni confessionali a cui appartiene l'alunno.

Art. 82. — L'insegnamento elementare è obbligatorio.

Il tempo e l'ordine dell'introduzione dell'insegnamento elementare obbligatorio sono fissati dalla legge.

Nelle scuole mantenute dallo Stato e dalle amministrazioni autonome l'insegnamento elementare è gratuito.

Art. 83. — Le scuole confessionali private, se corrispondono al programma minimo fissato dalle leggi, ricevono dal Tesoro dello Stato una parte delle somme previste per il bilancio scolastico corrispondente al numero dei cittadini lituani e degli alunni appartenenti ufficialmente all'organizzazione confessionale la cui dottrina è insegnata in queste scuole.

X. — *Questioni religiose e di culto.*

Art. 84. — A tutte le organizzazioni confessionali esistenti in Lituania lo Stato riconosce un uguale diritto di amministrarsi in conformità dei loro canoni o statuti, di professare liberamente la loro dottrina e di compiere le pratiche del culto, di fondare e dirigere gli edifici dedicati al culto, le scuole, le istituzioni educative, di beneficenza, di fondare monasteri, congregazioni confessionali, confraternite, di imporre ai loro membri tasse per sovvenire ai bisogni delle organizzazioni confessionali, di acquistare beni mobili e immobili, di amministrarli.

Le organizzazioni confessionali posseggono nello Stato il diritto di personalità giuridica.

Gli ecclesiastici sono dispensati dagli obblighi militari.

Art. 85. — Lo Stato riconosce le organizzazioni confessionali di nuova creazione se la loro dottrina confessionale o morale e i loro statuti non contrastano con l'ordine e con la moralità pubblica.

Le condizioni di nascita e di esistenza di tali organizzazioni sono fissate dalla legge.

Art. 86. — Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte rilasciati ai credenti dai loro rappresentanti del culto se sono conformi alle prescrizioni della legge, hanno, in Lituania, valore giuridico e i cittadini non sono obbligati a ripetere tali atti dinanzi ad altre autorità.

Art. 87. — Le leggi impongono il rispetto delle domeniche e delle altre feste riconosciute dallo Stato.

Art. 88. — Ai militari deve esser lasciato il tempo libero per compiere i loro doveri religiosi.

Alle persone che si trovano negli ospedali, nelle carceri e negli altri stabilimenti pubblici deve esser data la possibilità di compiere i loro doveri religiosi.

XI. — *Basi della politica economica dello Stato.*

Art. 89. — A ogni cittadino è garantita libertà di lavoro e di iniziativa in ogni campo dell'attività economica.

La vita economica è organizzata in modo che ogni cittadino possa aver lavoro.

Art. 90. — A certi rami speciali dell'economia, le leggi garantiscono una speciale autonomia. Per via legislativa sono create le camere di agricoltura, di industria e commercio, di lavoro e altre, la cui collaborazione col Governo in vista della normalizzazione della vita economica, è regolata dalla legge.

Art. 91. — Lo sfruttamento agricolo è basato sul principio della proprietà privata.

Lo Stato mantiene il diritto di regolare lo sfruttamento agricolo in modo che si realizzino le condizioni propizie per una regolare produzione nel campo dell'economia agricola e in modo speciale per lo sviluppo delle piccole e medie proprietà.

XII. — *Finanza di Stato.*

Art. 92. — L'imposizione di tasse agli abitanti, la imposizione di spese sul Tesoro dello Stato, l'emissione di prestiti interni e l'emissione di carta moneta non possono aver luogo che per via legislativa.

Art. 93. — Il Controllore di Stato sorveglia le entrate e le spese dello Stato, i beni e i debiti di esso e la contabilità pubblica.

Art. 94. — Il Controllore di Stato prepara ogni anno un rapporto sull'esecuzione del bilancio dell'anno passato e non più tardi del 15 ottobre lo presenta al Seimas.

Art. 95. — Il Gabinetto dei Ministri prepara ogni anno il bilancio di tutte le entrate e uscite dello Stato per il nuovo anno, e non più tardi del 15 ottobre lo sottopone all'approvazione del Seimas.

Art. 96. — L'ammontare del bilancio delle entrate e delle uscite dello Stato viene fissato separatamente ogni anno prima dell'inizio dell'anno finanziario.

Art. 97. — L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

XIII. — *Protezione sociale.*

Art. 98. — La forza del lavoro umano è salvaguardata e protetta da leggi speciali.

Lo Stato, con leggi speciali, protegge il lavoratore in caso di malattia, di vecchiaia, di infortuni e di disoccupazione.

Art. 99. — Il matrimonio è la base della vita familiare. Esso è fondato sulla eguaglianza dei diritti dei due scsi.

Speciali leggi provvedono alla protezione e al mantenimento della salute e al benessere sociale della famiglia.

La maternità è oggetto della particolare protezione dello Stato.

Art. 100. — La moralità e la salute pubblica sono protette da leggi speciali.

Art. 101. — Le scuole di ogni grado sono a tutti ugualmente accessibili.

Art. 102. — Allo scopo di favorire l'astinenza, l'insieme dei cittadini di un comune ha il diritto di decidere circa l'esistenza delle rivendite di bevande alcoliche nei limiti del territorio da questi abitato.

XIV. — *Revisione della Costituzione.*

Art. 103. — Hanno diritto di proporre un progetto di modifica o di aggiunta alla Costituzione il Seimas, il Governo oppure 50 mila cittadini che godono del diritto elettorale.

Art. 104. — La proposta di modifiche o di aggiunte alla Costituzione deve essere adottata dal Seimas con una maggioranza non inferiore ai 3/5 (tre quinti) di tutti i membri del Seimas.

Un'aggiunta o una modifica alla Costituzione accettata o rifiutata dal Seimas viene sottoposta alla decisione della Nazione, se, nello spazio di tre mesi a cominciare dal giorno della pubblicazione dell'accettazione o del rifiuto, il Presidente della Repubblica o 50 mila cittadini che godono del diritto elettorale lo esigono.

La modifica o l'aggiunta alla Costituzione accettata dal Seimas e per cui non si presenta la suaccennata esigenza entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua promulgazione.

XV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 105. — Per iniziativa del Governo o di 50 mila cittadini aventi diritto elettorale può essere concesso alla Nazione per « referendum » di decidere su di una legge accettata o rifiutata dal Seimas. Il modo e il regolamento di tale « referendum » stabilito nell'art. 104 è fissato dalla legge.

Art. 106. — La presente Costituzione entra in vigore dal giorno della sua promulgazione ma essa sarà verificata [confermata] per « referendum » nazionale non più tardi del termine di dieci anni.

Art. 107. — Le leggi in vigore in Lituania fino al giorno della promulgazione della presente Costituzione che non sono ad essa contrarie e che non saranno abrogate o modificate per la via legislativa prescritta dalla presente Costituzione, rimangono in vigore.

A. SMETONA, *Presidente della Repubblica.*

Prof. A. VOLDEMARAS, *Presidente dei Ministri.*



PUBBLICAZIONI DELL' "ISTITUTO
PER L'EUROPA ORIENTALE,, ROMA

SECONDA SERIE
POLITICA — STORIA — ECONOMIA
XIX²

AMEDEO GIANNINI

LE COSTITUZIONI DEGLI STATI DELL'EUROPA ORIENTALE

VOLUME SECONDO

UGOSLAVIA - LETTONIA - LITUANIA - MEMEL
- POLONIA - RUMANIA - UNGHERIA - U. R. S. S.

ROMA - ISTITUTO PER L'EUROPA ORIENTALE - ROMA